

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2360)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1975 (V. Stampato n. 4029)*

**d'iniziativa dei deputati BOLDRIN, MATTARELLI, ZOLLA, BELLUSCIO, ALFANO e TANTALO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 dicembre 1975*

Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 e modifica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La ricostruzione della carriera, prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, va attuata fino al grado di tenente colonnello, secondo le seguenti disposizioni:

1) attribuzione in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, della promozione al grado di maggiore con effetto dal

compimento di sette anni d'anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956;

2) promozione al grado di tenente colonnello, anche nella prima applicazione della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con decorrenza dal compimento di sette anni d'anzianità nel grado di maggiore e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1963.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

#### Art. 2.

Gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo ordinario o separato e limitato, in servizio al 1° gennaio 1971, che conseguono la promozione al grado di tenente colonnello, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono considerati in servizio fino al compimento dei limiti d'età previsti per tale grado.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

#### Art. 3.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

#### Art. 4.

Le promozioni relative alla ricostruzione di carriera previste dalla presente legge e dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, vengono conferite ai soli effetti giuridici.